



VALUTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DELLE IMPRESE NELLE GARE D'APPALTO (IN PARTICOLARE, PRESENZA DI CONDANNE PER REATI O DI ALTRE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA) – ATTO D'INDIRIZZO.

VERBALE

Il 04 maggio 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	NO
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Giovanni Romagnano.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

VALUTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DELLE IMPRESE NELLE GARE D'APPALTO (IN PARTICOLARE, PRESENZA DI CONDANNE PER REATI O DI ALTRE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA) – ATTO D'INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

VALUTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DELLE IMPRESE NELLE GARE D'APPALTO (IN PARTICOLARE, PRESENZA DI CONDANNE PER REATI O DI ALTRE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA) – ATTO D'INDIRIZZO.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)

Relazione a firma Ing. Zuccoli, Ing. Fabbri, Ing. Novaresi, Ing. Casati e Dott. Piamonte (3 pagine)

Foglio pareri (1 pagina)

VALUTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DELLE IMPRESE NELLE GARE D'APPALTO (IN PARTICOLARE, PRESENZA DI CONDANNE PER REATI O DI ALTRE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA) – ATTO D'INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione in data 23 aprile 2010 e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

1) di impartire il seguente indirizzo:

- i Presidenti di Gara – ferma restando la necessità di motivare in concreto l'incidenza negativa delle violazioni sull'affidabilità dei concorrenti in relazione allo svolgimento delle specifiche prestazioni oggetto della gara - qualora dai documenti presentati risulti che amministratori con poteri di rappresentanza o direttori tecnici di imprese concorrenti abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati conseguenti alla violazione di norme di sicurezza nei cantieri o altre infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza, valutino con particolare rigore gli elementi che concorrono a formare il giudizio di gravità e di rilevanza sulla moralità professionale ai fini delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere c) ed e), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenendo conto – nel caso di cui alla lettera e) - di tutte le informazioni comunque pervenute nella disponibilità della Stazione Appaltante e non soltanto dei dati risultanti dal Casellario Informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità all'interpretazione estensiva formulata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito nuove indicazioni interpretative circa la valutazione dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto.

Per quanto riguarda, in particolare, la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (aver commesso *"gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio"*) l'Autorità ne ha interpretato in modo estensivo l'ambito di applicazione ammettendo la possibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione, alle informazioni comunque pervenute nella disponibilità della Stazione Appaltante, in considerazione dell'evoluzione della disciplina in materia di sicurezza, di particolare importanza e delicatezza.

D'altra parte, recenti orientamenti delle ASL nella loro funzione di controllo pongono l'attenzione sulle azioni preventive volte ad evitare comportamenti scorretti dal punto di vista

della sicurezza nei cantieri, ritenendo importanti a tal fine anche le modalità ed i criteri di selezione delle imprese appaltatrici di lavori pubblici da parte delle Stazioni Appaltanti.

Quanto sopra è utile per richiamare l'attenzione su un aspetto delle gare d'appalto, relativo alle verifiche che il Presidente di Gara (solitamente il Dirigente) è tenuto a fare durante la fase di qualificazione delle imprese partecipanti, in particolare durante la verifica dei documenti amministrativi, la cui regolarità è condizione per l'ammissione alle fasi successive della gara.

L'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettera c), prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto per l'esistenza, a carico degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dei direttori tecnici delle imprese concorrenti, di condanne passate in giudicato *"per reati gravi che incidono sulla moralità professionale"*.

Alcune di queste fattispecie di reato sono espressamente previste dalla norma e comportano senz'altro l'esclusione dalla gara; per le altre fattispecie non espressamente indicate, l'apprezzamento sull'incidenza del reato sulla moralità professionale del concorrente è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante (Presidente di Gara).

Tale valutazione di gravità non va effettuata in astratto nè in base a criteri penalistici, con riguardo al mero titolo del reato o alla pena edittale, ma verificando in concreto, con giudizio motivato, se la specifica condotta sanzionata sia in grado di interferire con la piena affidabilità dei concorrenti in relazione allo svolgimento delle specifiche prestazioni oggetto della gara.

In altri termini, il concetto di moralità professionale rilevante in materia di gare per l'affidamento di appalti pubblici, nella sua ampiezza ed elasticità, presuppone la realizzazione di un reato pienamente idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione con i principi deontologici della professione; la valutazione che deve in proposito compiere la Stazione Appaltante non deve cristallizzarsi in criteri astratti e automatici, dovendosi invece adattare alle peculiarità del caso concreto, riferite tanto alle caratteristiche dell'appalto, quanto al tipo di condanna e alle concrete modalità di commissione del reato.

Il verificarsi di violazioni in tema di sicurezza cantieri da parte di un'Impresa durante l'esecuzione di un'opera pubblica in concomitanza, in capo a tale impresa, di precedenti provvedimenti di condanna derivanti da violazioni delle norme sulla sicurezza, potrebbe portare a corresponsabilità della Stazione Appaltante, rilevate dagli Organi preposti, per aver giudicato tali precedenti condanne ininfluenti sulla moralità professionale.

Ferma restando la necessità della Stazione Appaltante (Presidente di Gara) di valutare nel caso concreto tutti gli elementi idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario (per esempio: elemento psicologico, gravità del fatto, eventuali recidive, conseguenze del reato), si rende opportuno in relazione al comportamento degli Organi deputati al controllo in materia di sicurezza sul lavoro, valutare con maggior rigore le violazioni in materia di sicurezza commesse dalle imprese concorrenti, escludendole, se del caso, dalla procedura di gara.

Considerato che rispetto al numero complessivo delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, quelle i cui amministratori o direttori tecnici hanno riportato condanne rappresentano una percentuale abbastanza significativa, è doveroso segnalare che l'esclusione di tali imprese comporta una maggiore probabilità di eventuali ricorsi avverso l'esclusione stessa, con conseguenti possibili ritardi nell'aggiudicazione dell'appalto e nell'esecuzione delle opere.

Inoltre, si sottolinea l'opportunità che tutti i Presidenti di Gara adottino lo stesso comportamento, oltre che per garantire l'uniformità e la coerenza delle scelte di questa Stazione Appaltante, anche per il fatto che le corresponsabilità citate in precedenza hanno valenza sicuramente sul Committente, inteso come il Dirigente preposto a quella data gara d'appalto, ma anche sull'Amministrazione Comunale ed i suoi Organi di Governo in conseguenza del fatto che questo Comune partecipa al *"Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità, della sicurezza e dell'incolumità della persona nei rapporti di lavoro e sui luoghi di lavoro - tutela della libera concorrenza tra imprese- tutela degli interessi dei cittadini e delle imprese residenti sul territorio sestese anche attraverso la costituzione dell'osservatorio dei cantieri edili"* e ne è referente principale.

Per tutto quanto sopra, si chiede alla Giunta Comunale di indicare ai Presidenti di Gara gli indirizzi da seguire nella valutazione dei predetti requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, lettere c) ed e), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in capo alle imprese concorrenti.

Distinti saluti.

Sesto San Giovanni, 23 aprile 2010

Il Direttore del Settore
Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti
(dott.ing. Andrea Zuccoli)

Il Direttore del Settore
Qualità Urbana
(dott.ing. Fabio Fabbri)

Il Direttore del Settore
Urbanistica
(dott.ing. Gianmauro Novaresi)

Il Direttore del Settore
Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità
(dott.ing. Carlo Nicola Casati)

Il Direttore del Settore
Affari Istituzionali e Legali
(dott. Massimo Piamonte)